



Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DEL LAZIO

**CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO
PER LA DETERMINAZIONE DI CRITERI, PARAMETRI E VARIABILI SOCIO-ECONOMICHE PER
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI NEL TERRITORIO DEL LAZIO**

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

E

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO

L'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (codice fiscale 81006500607 e P.I. 01730470604) con sede legale in Cassino, Via Guglielmo Marconi, n. 10 qui di seguito denominata "Università", nella persona del Rettore e legale rappresentante, prof. Ciro Attaianese, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

ed

il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, con sede a Roma in via della Pisana n. 1301, qui di seguito denominato "CAL" (codice fiscale 80143490581), nella persona del Vicepresidente Nicola Riccardelli, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso il CAL

PREMESSO CHE

- la normativa statale vigente in materia di esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni di minori dimensioni demografiche prevede una serie di adempimenti da parte della Regione, dei suddetti Comuni nonché del Consiglio delle autonomie locali, ed in particolare:





Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DEL LAZIO

a) l'art. 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modifiche in legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m., secondo cui ogni Regione, previa concertazione con i Comuni nell'ambito del CAL, debba individuare con legge la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione superiore a mille e fino a 5 mila abitanti;

b) l'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m., impone oggi ai Comuni con popolazione fino a mille abitanti di esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni amministrative e i servizi pubblici loro spettanti mediante un'unione dei Comuni;

c) il comma 8 del citato art. 16 del D.L. 138/2011 stabilisce che ogni Regione debba sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, anche nei casi in cui i Comuni non abbiano avanzato proposte di aggregazione tra loro ovvero qualora la proposta non risulti conforme alla normativa vigente;

- è interesse reciproco delle parti contraenti cooperare per l'approfondimento di materie di comune interesse;

- l'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, l'Università, in coerenza con le sue finalità istituzionali, può stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante partecipazione finanziaria, con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, nazionali e straniere, e stipulare contratti e convenzioni, partecipare a consorzi, aderire ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali, sia in Italia che all'estero;

- che è intendimento del CAL collaborare alla realizzazione dello studio in questione;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ca-



Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DEL LAZIO

ART. 1

L'Università si impegna a realizzare lo studio avente per oggetto "Determinazione di criteri, parametri e variabili socio-economiche per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali nel territorio del Lazio", rispettando la proposta di ricerca allegata alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. In particolare, la versione definitiva dello studio dovrà essere inviata al CAL, su supporto informatico o in via telematica, entro e non oltre il mese di ottobre 2012.

Il CAL, tramite la propria struttura di supporto, si impegna a mettere a disposizione dell'Università il materiale documentale e ogni utile informazione di cui sia in possesso attinenti allo studio in questione. A tal fine, il dirigente della struttura di supporto del CAL cura i relativi adempimenti, partecipando alle riunioni con i ricercatori dell'Università secondo un calendario concordato tra le parti.

ART. 2

Per le modalità di pagamento è prevista la liquidazione a favore dell'Università, tramite bonifico bancario, dell'importo concordato, pari ad euro 20 mila comprensivo di ogni eventuale onere accessorio, nella misura del trenta per cento, quale acconto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione ed a seguito di emissione del relativo documento contabile. L'erogazione del saldo sarà disposta entro trenta giorni dalla consegna dello studio definitivo da parte dell'Università e della verifica della sua congruità da parte del CAL, ugualmente a seguito dell'emissione di idonea documentazione contabile da parte dell'Università.

ART. 3

Per l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione sono individuati i seguenti responsabili:

- per l'Università degli Studi di Cassino: Giuseppe Russo
- per il CAL: Luigi Lupo



ART. 4

In caso di ritardo o di inadempimento nell'esecuzione della prestazione rispetto ai termini di consegna previsti dall'art. 1, la convenzione è risolta di diritto.

Le modalità di pagamento sono esclusivamente quelle previste dall'art. 2 della presente convenzione; ogni altra modalità è esclusa.

ART. 5

I risultati dello studio sono di esclusiva proprietà del CAL, ma possono essere utilizzati dall'Università per fini esclusivamente istituzionali, non commerciali.





Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DEL LAZIO

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione e dello studio prodotto.

ART. 6

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, in tal modo, un accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla modalità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

ART. 7

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8

Per quanto non espressamente contemplato e disciplinato dal presente contratto le parti rinviano alla vigente normativa, in quanto applicabile.

ART. 9

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede o che intende avvalersene.

Cassino, 8/6/2012

PER IL CAL

Il Vicepresidente
Nicola Riccardelli




Per L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Il Rettore
Prof. Ing. Ciro Attaianese

